

FOCUS

LA DIRETTIVA “STOP THE CLOCK”. LE OPPORTUNITÀ (DA NON PERDERE) OFFERTE DAL RINVIO DELLA CORPORATE SUSTAINABILITY REPORTING DIRECTIVE.

The “Stop the clock” Directive. The opportunities (not to be missed) offered by the postponement of the Corporate Sustainability Reporting Directive.

Cristina De Benetti ⁽¹⁾

Abstract (ITA). Il contributo offre una lettura del rinvio, dettato dalla Direttiva “Stop the clock”, approvata dal Parlamento europeo il 3 aprile 2025, alla entrata in vigore dei vincoli imposti dalla Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). In particolare, vengono in rilievo i contenuti della Direttiva “Stop the clock” per quanto concerne il rinvio dei termini di applicazione della CSRD, la riduzione del perimetro delle imprese obbligate alla rendicontazione di sostenibilità, nonché la semplificazione degli standard europei di rendicontazione di sostenibilità (European Sustainability Reporting Standards - ESRS), redatti dall’European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG). Viene data una lettura del rinvio dei vincoli esogeni imposti dal legislatore quale opportunità di crescita per le imprese che sapranno fare propri gli obiettivi di sostenibilità, integrandoli nelle loro politiche e strategie aziendali quali elementi endogeni, propri della cultura aziendale.

Abstract (ENG). The contribution offers a reading of the postponement, dictated by the “Stop the clock” Directive, approved by the European Parliament on 3 April 2025, to the entry into force of the constraints imposed by the Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). In particular, the contents of the “Stop the clock” Directive are highlighted with regard to the postponement of the terms of application of the CSRD, the reduction of the scope of companies required to report on sustainability, as well as the simplification of the European sustainability reporting standards (European Sustainability Reporting Standards - ESRS), drawn up by the European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG). A reading of the postponement of the exogenous constraints imposed by the legislator is given as an opportunity for growth for companies that will be able to make sustainability objectives their own, integrating them into their corporate policies and strategies as endogenous elements, specific to corporate culture.

Parole chiave (ITA): rendicontazione societaria di sostenibilità; sviluppo sostenibile; criteri ambientali, sociali, governo societario; standard di sostenibilità.

Keywords (ENG): Corporate sustainability reporting; sustainable development; environmental, social and governance criteria; sustainability standards.

¹ Professore Associato di diritto amministrativo e pubblico, Università degli studi di Venezia, Ca’ Foscari. Direttore scientifico del Master in Diritto dell’ambiente e del territorio, Ca’ Foscari. Avvocato cassazionista. E-mail: cdebenet@unive.it.

SOMMARIO: 1. Premessa; 2. Il quadro normativo di riferimento; 3. La Direttiva “*Stop the clock*”. Il rinvio della CSRD e le altre misure del pacchetto “*Omnibus*”; 4. Le opportunità di crescita endogena offerte alle imprese dal rinvio dei vincoli legislativi esogeni.

1. Premessa

Il 3 aprile 2025, il Parlamento europeo ha approvato in seduta plenaria, con procedura d’urgenza, la proposta della Commissione europea nota come “*Stop the clock*”, misura centrale del più ampio pacchetto di semplificazione normativa denominato “*Omnibus I package*”.

Il pacchetto “*Omnibus*” si inserisce nella strategia dell’Unione europea volta a rafforzare la competitività del mercato unico e a rendere più graduale e sostenibile l’attuazione degli obblighi normativi in materia di sostenibilità ambientale e sociale.

La proposta della Commissione “*Stop the clock*”, approvata a larghissima maggioranza (531 voti favorevoli, 69 contrari e 17 astensioni), prevede il rinvio temporale di attuazione di due fondamentali Direttive in materia di transizione sostenibile: la *Corporate Sustainability Reporting Directive* (CSRD) e la *Corporate Sustainability Due Diligence Directive* (CSDDD).

Il Parlamento europeo il 3 aprile ha adottato il testo della proposta della Commissione senza emendamenti e con procedura di urgenza. Precedentemente si era espresso favorevolmente anche il Consiglio dell’Unione europea, in data 26 marzo 2025. Con il che la strada della conclusione del processo legislativo, con l’adozione formale da parte del Consiglio, è ormai certa e, dopo la pubblicazione, gli Stati membri avranno tempo fino al 31 dicembre 2025 per il recepimento.

In queste brevi note ci soffermeremo sul rinvio della CSRD, in quanto già in vigore in Italia.

In questa sede non ci soffermeremo invece sul rinvio della CSDDD, direttiva che impone alle imprese obblighi di due *diligence* lungo la catena del valore, con l’obiettivo di prevenire e mitigare gli impatti negativi delle loro attività su diritti umani e ambiente, e ciò in quanto questa seconda direttiva non è stata ancora recepita nell’ordinamento italiano.

1

2. Il quadro normativo di riferimento.

La Direttiva UE 2022/2464 del 14 dicembre 2022, *Corporate Sustainability Reporting Directive* (CSRD), introduce nuove regole e procedure in merito al reporting di sostenibilità delle imprese. In particolare, innova la precedente Direttiva UE 2014/95, *Non Financial Reporting Directive* (NFRD), con la quale si è imposto agli stati membri di introdurre un nuovo obbligo per le imprese in merito alla necessità di fornire dichiarazioni di carattere non finanziario e sulla diversità.

Come noto l’Italia ha attuato la Direttiva NFRD con il decreto legislativo 254/2016, fonte con la quale si è fatto obbligo per talune imprese di interesse pubblico e taluni gruppi di

grandi dimensioni di comunicare al mercato informazioni di carattere non finanziario e informazioni sulla diversità. In particolare, per tali imprese è divenuto obbligatorio redigere una Dichiarazione di carattere Non Finanziario (DNF) relativa a tematiche ambientali, sociali, attinenti al personale e al rispetto dei diritti umani, nonché alla lotta contro la corruzione attiva e passiva.

La successiva Direttiva CSRD si è data l'obiettivo di rafforzare ulteriormente la valenza dei temi e delle performance di sostenibilità (ESG) nell'ambito della governance e della strategia delle imprese ⁽²⁾.

In primo luogo, la CSRD ha significativamente ampliato il perimetro delle imprese obbligate a rendicontare le proprie performance *Environmental, Social, Governance* (ESG), ricomprendendovi, seppur gradualmente quanto a tempistiche, tutte le grandi imprese, le piccole e medie imprese quotate, le imprese extraeuropee con attività significative in Unione Europea.

Inoltre, la CSRD si è data l'obiettivo di operare un cospicuo incremento della disponibilità e della comparabilità delle informazioni ESG, conferendo altresì pari valore alla rendicontazione di sostenibilità ed alla rendicontazione finanziaria.

L'Italia ha attuato la Direttiva CSRD con il decreto legislativo 125/2024, con il quale si sono innovati gli obblighi di cui al precedente d. lgs. 254/2016, ampliando il perimetro applicativo sia a monte che a valle della singola impresa, imponendo l'adozione di uno standard unico di rendicontazione, stabilendo che la dichiarazione sulla sostenibilità sia comunicata al mercato in una sezione specifica della Relazione sulla gestione, introducendo il principio della doppia rilevanza ossia della doppia materialità ⁽³⁾, aggiungendo così all'impatto dei temi ESG sulle persone e l'ambiente anche il nuovo impatto finanziario dei medesimi temi, valutato in termini di rischi o opportunità.

Alla luce di tale rinnovato quadro ordinamentale alle imprese è, quindi, richiesto di saper governare le tematiche di sviluppo sostenibile nei termini imposti dal legislatore.

Di tal che, dati i tempi particolarmente stringenti imposti dal legislatore, il governo dello sviluppo sostenibile viene a presentarsi, in prima battuta, come un vincolo esogeno per le imprese, che spesso finiscono per subire la necessità di adeguamento normativo come un

² Per un approfondimento della rendicontazione di sostenibilità cfr.: EFRAG - *European Financial Reporting Advisory Group*, 2023, "European Sustainability Reporting Standards (ESRS)", sul sito istituzionale efrag.org; "Global Reporting Initiative, GRI Standards", 2023, in globalreporting.org; IFRS Foundation, "IFRS Sustainability Disclosure Standards", 2023, sul sito istituzionale ifrs.org.

³ Per una analisi della tematica inerente alla doppia materialità (double materiality) in ambito ESG (*Environmental, Social, Governance*), concetto centrale negli ESRS e nella CSRD, si vedano: Adams, C. A., & Abhayawansa, S., 2022, "Connecting the concepts of materiality and impact in sustainability reporting", *Sustainability Accounting, Management and Policy Journal*, 13(5), 1042–1065, sul sito istituzionale doi.org; *European Financial Reporting Advisory Group* (EFRAG), 2023, "ESRS 1 – General requirements", sul sito istituzionale efrag.org; *Global Reporting Initiative* (GRI) & EFRAG, 2023, "Interoperability mapping of materiality concepts between ESRS and GRI Standards", sul sito istituzionale globalreporting.org; Michelon G., Rodrigue, M. & Trevisan, E. "Double materiality: a critical review and research agenda", *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 2023, 36, 542–568, sul sito istituzionale doi.org; Mio C., & Venturelli A., "Sustainability Reporting and Double Materiality: From Theory to Practice", 2023, Edizioni Springer; Ricci P. "La materialità nella rendicontazione ESG: Approcci, strumenti e implicazioni della CSRD", 2024, Edizioni Franco Angeli; *World Economic Forum*, 2020, "Toward Common Metrics and Consistent Reporting of Sustainable Value Creation", sul sito istituzionale weforum.org.

mero appesantimento burocratico e non come l'occasione per porre in essere un vero cambio di passo nelle politiche e nelle strategie proprie di ciascuna impresa.

Invero, solo il saper trasformare il vincolo legislativo da variabile esogena, imposta *ex lege*, a variabile endogena quale elemento proprio dell'azienda, può consentire all'impresa un accrescimento nella cultura aziendale che si trasforma in un vantaggio competitivo di mercato.

In tal senso fondamentale per le imprese, per poter governare in maniera endogena lo sviluppo sostenibile, si rivela adottare un processo circolare che si snoda innanzitutto attraverso una analisi di rilevanza e a seguire pone in essere una pianificazione pluriennale di azioni di sostenibilità finalizzate a raggiungere specifici obiettivi e necessitanti di specifiche risorse, pianificazione declinata, poi, di anno in anno e contestualmente riallineata su base pluriennale, e realizza, infine, un monitoraggio delle performance, con eventuale implementazione di misure correttive e rimediali laddove necessario.

Ebbene a riguardo, il recente il rinvio della CSRD è per le imprese, come meglio vedremo, una importante opportunità da non perdere ⁽⁴⁾.

3. La Direttiva "Stop the clock". Il rinvio della CSRD e le altre misure del pacchetto "Omnibus".

Come dicevamo con la Direttiva "Stop the clock" si prevede il rinvio temporale di attuazione delle due fondamentali direttive in materia di transizione sostenibile: la *Corporate Sustainability Reporting Directive* (CSRD) e la *Corporate Sustainability Due Diligence Directive* (CSDDD).

Il provvedimento interviene, dunque, sulle scadenze di attuazione delle direttive in materia di rendicontazione di sostenibilità e di doveri di diligenza, graduandole maggiormente, riconoscendo così la necessità di garantire più tempo agli Stati membri e alle imprese per adeguarsi ai nuovi obblighi ESG, senza però fermare il percorso intrapreso verso la transizione sostenibile.

Il rinvio delle direttive si inserisce nella più ampia strategia di semplificazione normativa portata avanti dalla Commissione europea con il pacchetto "Omnibus", strategia finalizzata a semplificare gli obiettivi ambientali e sociali fissati dal Green deal e dal piano d'azione europea per la finanza sostenibile.

In particolare, la CSRD in origine declinava il calendario di applicazione degli obblighi di comunicazione della informativa, prevedendone una progressiva estensione, articolata in tre fasi, sulla base delle dimensioni e della natura delle imprese, fasi attuative che, dunque, ora sono state, come meglio vedremo, in parte rinviate.

⁴ Per un approfondimento della CSRD con casi studio e commenti tecnici, cfr. Mio C., "Corporate sustainability reporting in the EU: The new CSRD", 2023, Edizioni Springer. Per una analisi degli indici di sostenibilità ambientale, cfr.: D'Amato, A., & Falcone, P. M., "The transition to the CSRD in the EU: Opportunities and challenges. *Journal of Environmental Management*", 2023, 334, 117507, sul sito istituzionale doi.org; White, G. B., "Sustainability reporting and communications: Navigating frameworks and standards", 2023, Edizioni Routledge; Per una analisi specifica del contesto italiano di applicazione della CSRD, cfr. Ricci P., "La rendicontazione della sostenibilità secondo la CSRD", 2023 Edizioni Franco Angeli.

Specificatamente la Direttiva prevedeva le seguenti quattro fasi di applicazione in base alle caratteristiche quali-quantitative delle imprese.

Applicazione dal 1° gennaio 2024 per le grandi imprese che costituiscono enti di interesse pubblico, imprese già soggette alla Direttiva sulla Dichiarazione Non Finanziaria (*Non Financial Reporting Directive* - NFRD), che alla data di chiusura del bilancio, anche su base consolidata, superano il numero medio di 500 dipendenti. Per tali imprese le informazioni devono essere rendicontate e quindi pubblicate nel 2025 con riferimento al 2024 e tale obbligo ormai imminente non è stato oggetto di rinvio.

Applicazione dal 1° gennaio 2025 per le grandi imprese non ancora soggette alla NFRD, ossia quelle che, alla data di chiusura del bilancio, anche su base consolidata, superano i limiti numerici di almeno due dei seguenti tre criteri: a) totale dello stato patrimoniale 20.000.000 euro; b) ricavi netti delle vendite e prestazioni 40.000.000 euro; c) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio 250. Le informazioni in origine dovevano essere rendicontate e pubblicate nel 2026 con riferimento all'esercizio 2025.

Applicazione dal 1° gennaio 2026 per le piccole e medie imprese quotate, ad esclusione delle microimprese, ossia quelle che alla data di chiusura del bilancio non superano i limiti numerici di almeno due dei seguenti tre criteri: a) totale dello stato patrimoniale: 20.000.000 euro; b) ricavi netti delle vendite e prestazioni 40.000.000 euro; c) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio 250. Le informazioni in origine dovevano essere rendicontate e pubblicate nel 2027 con riferimento all'esercizio 2026 (peraltro le PMI possono, con adeguata motivazione, non adempiere fino all'esercizio 2028 fornendo il Reporting nel 2029).

Applicazione dal 1° gennaio 2029 per le imprese figlie e succursali con la capogruppo avente sede legale nel territorio extra-Unione Europea, per le quali la capogruppo abbia generato nell'Unione Europea ricavi netti superiori a 150 milioni di euro per ciascuno degli ultimi due esercizi consecutivi e alternativamente o un'impresa figlia soddisfi i requisiti dimensionali della CSRD o una succursale, presente fisicamente nel territorio dell'Unione, abbia generato ricavi netti superiori a 40 milioni di euro nell'esercizio precedente. In tal caso le informazioni in origine dovevano essere rendicontate e quindi pubblicate nel 2029 con riferimento all'esercizio 2028.

Ebbene la Direttiva "*Stop the clock*" apporta talune modifiche al quadro originario della CSRD, con l'obiettivo di fornire alle imprese più tempo e risorse per prepararsi adeguatamente agli obblighi di rendicontazione sulla sostenibilità.

In dettaglio, la Direttiva opera un rinvio dei termini di applicazione, posticipando di due anni l'obbligo di rendicontazione per le imprese che avrebbero dovuto iniziare la rendicontazione nel 2026 e 2027. Infatti l'obbligo di rendicontazione per queste aziende è stato spostato, rispettivamente, al 2028 e al 2029.

Inoltre, si è operata una significativa riduzione della platea di imprese obbligate alla rendicontazione, aumentando la soglia dimensionale relativa al numero di dipendenti per le imprese obbligate. Infatti, l'obbligo di rendicontazione, così come ricalendarizzato, si applicherà solo alle grandi imprese con più di 1.000 dipendenti.

Infine, si è operata una cospicua semplificazione del carico amministrativo per le piccole e medie imprese quotate in borsa, che vengono totalmente esentate dagli obblighi di rendicontazione.

Sul piano metodologico si è, altresì, previsto che gli standard europei di rendicontazione di sostenibilità (*European Sustainability Reporting Standards - ESRS*), redatti dall'*European Financial Reporting Advisory Group* (EFRAG), standard che devono essere obbligatoriamente adottati dalle imprese nella Rendicontazione di sostenibilità, siano rivisti in un'ottica di semplificazione, riducendo il numero di indicatori obbligatori e migliorando la chiarezza delle disposizioni, al fine di rendere più semplice l'adempimento dell'obbligo di rendicontazione da parte delle imprese ⁽⁵⁾.

A riguardo, il 27 marzo 2025, la Commissaria europea per i Servizi finanziari e l'unione del risparmio ha presentato all'*European Financial Reporting Advisory Group*, organizzazione che fornisce assistenza tecnica alla Commissione europea in materia di rendicontazione finanziaria e di sostenibilità, il mandato ricevuto dalla Commissione per rivedere il primo set di 12 *standards* EFRAG adottati con l'atto delegato 2023/2772.

Si tratta degli standard relativi alle quattro categorie generali, ambientali, sociali e di *governance*.

In particolare, gli standard generali sono i seguenti due:

ESRS 1 Prescrizioni generali. Questo standard stabilisce i principi generali che le imprese devono rispettare quando preparano e presentano informazioni sulla sostenibilità in conformità con la *Corporate Sustainability Reporting Directive* CSRD. All'interno di questo standard sono inclusi i principi generali per la segnalazione ai fini degli ESRS, l'applicazione dei concetti CSRD e la divulgazione del bilancio di sostenibilità;

ESRS 2 Informazioni generali. Lo standard richiede alle aziende di segnalare le informazioni generali, la strategia e il modello di *business*, la *governance* e la valutazione della materialità degli impatti, dei rischi e delle opportunità di sostenibilità

Gli standard ambientali sono i seguenti cinque:

ESRS E1 Cambiamenti climatici. Lo standard richiede alle aziende di divulgare informazioni riguardanti l'impatto dell'impresa sui cambiamenti climatici, gli sforzi messi in atto per ridurre gli impatti dei cambiamenti climatici, come il cambiamento climatico

⁵ Per un approfondimento metodologico e alcune linee guida applicative degli ESRS si vedano: EFRAG & GRI, 2023, "*Interoperability mapping: Double materiality and stakeholder relevance*", sul sito istituzionale efrag.org; EFRAG, 2023, "*Implementation Guidance for the ESRS – Draft for public consultation*", sul sito istituzionale efrag.org; EFRAG & GRI, 2023, "*Interoperability mapping: GRI 2021 and ESRS 2023*", sul sito istituzionale efrag.org; EFRAG, 2022, "*Basis for Conclusions – ESRS 1 & ESRS 2*", sul sito istituzionale efrag.org; *Global Reporting Initiative* (GRI), 2023, "*Interoperability between GRI Standards and ESRS*", sul sito istituzionale globalreporting.org; KPMG, 2023, "*How to conduct a double materiality assessment: A step-by-step guide for CSRD compliance*"; Perego, P., Kennedy, S., & Whittington, R., "*ESRS and the institutionalization of sustainability reporting in Europe*", 2023, *Accounting, Organizations and Society*, 101, 101356, sul sito istituzionale doi.org; PwC, 2023, "*Double materiality in practice: Aligning strategy, risks, and reporting*"; Velte P., 2023, "*The ESRS framework: Strengthening corporate accountability through standardized sustainability disclosure*", *Sustainability Accounting, Management and Policy Journal*, 14, 54–76, sul sito istituzionale doi.org; *World Business Council for Sustainable Development* (WBCSD), 2022, "*Guidance on materiality assessment for sustainability reporting*" sul sito istituzionale wbcSD.org.

influenzi la strategia e il modello di business e la valutazione di materialità del cambiamento climatico;

ESRS E2 Inquinamento. Sulla base di tale standard le aziende devono fornire informazioni sull'inquinamento di aria, acqua e suolo;

ESRS E3 Acque e risorse marine. Lo standard fornisce informazioni riguardo al consumo, prelievo e scarico di acqua, inclusi i corpi idrici sotterranei e superficiali, e sulle risorse marine. Inoltre, richiede di considerare l'estrazione e l'utilizzo delle risorse marine;

ESRS E4 Biodiversità ed ecosistemi. Questo standard richiede di fornire informazioni su fattori che contribuiscono alla perdita di biodiversità, impatti sulle specie e le connessioni con gli ecosistemi;

ESRS E5 Uso delle risorse ed economia circolare. Lo standard fornisce informazioni sugli ingressi e uscite di risorse, sui rifiuti, sull'ottimizzazione delle risorse e sui rischi legati alla transizione verso un'economia circolare. Si definisce inoltre l'economia circolare come un sistema in cui il valore dei prodotti, materiali e altre risorse è mantenuto il più a lungo possibile, migliorando l'efficienza nell'uso durante la produzione e il consumo, con l'obiettivo di ridurre l'impatto ambientale, minimizzando gli sprechi e il rilascio di sostanze pericolose in tutte le fasi del ciclo di vita del prodotto.

Gli standard sociali sono i seguenti quattro:

ESRS S1 Forza lavoro propria. Lo standard fornisce informazioni sulla forza lavoro dell'azienda, sulle condizioni di lavoro, sull'accesso alle pari opportunità e su altri diritti legati al lavoro;

ESRS S2 Lavoratori nella catena del valore. Questo standard si collega all'ESRS S1 e richiede di considerare i lavoratori nella catena del valore dell'azienda;

ESRS S3 Comunità interessate. Lo standard fornisce informazioni sull'impatto delle operazioni e della catena del valore dell'azienda, inclusi prodotti, servizi e impatti sui diritti indigeni, civili, sociali ed economici, compresi acqua e servizi igienico-sanitari;

ESRS S4 Consumatori e utilizzatori finali. Questo standard offre informazioni sugli impatti dei prodotti e/o servizi dell'azienda sui consumatori e utenti finali, compreso l'accesso a informazioni di qualità, privacy e protezione dei bambini.

Lo standard di governance è il seguente:

ESRS G1 Condotta delle imprese: fornisce informazioni sulle pratiche anti-corrruzione e anti-concussione, sulla protezione degli informatori, sul lobbying politico e sulla gestione dei rapporti con i fornitori.

Come dicevamo, il 27 marzo 2025, la Commissaria europea per i Servizi finanziari e l'unione del risparmio ha presentato all'European Financial Reporting Advisory Group, organizzazione che fornisce assistenza tecnica alla Commissione europea in materia di rendicontazione finanziaria e di sostenibilità, il mandato ricevuto dalla Commissione per rivedere il primo set di 12 standards EFRAG adottati con l'atto delegato 2023/2772. Si è, quindi, dato mandato all'EFRAG di rivedere i 12 standard in un'ottica di semplificazione, riducendo il numero di indicatori obbligatori e migliorando la chiarezza delle disposizioni, al fine di rendere più semplice l'adempimento dell'obbligo di rendicontazione da parte delle imprese.

Quindi, da un lato, si è rinviato l'obbligo di rendicontazione di due anni, contestualmente ridefinendo il perimetro delle imprese obbligate, dall'altro si è avviata una operazione di semplificazione degli standard che le imprese debbono obbligatoriamente adottare per la rendicontazione.

Da ultimo, si è altresì rinviata di un anno l'entrata in vigore della Direttiva CSDDD, direttiva che impone alle imprese di identificare e affrontare tramite apposita due *diligence* gli impatti negativi, effettivi e potenziali, sui diritti umani e sull'ambiente nelle loro *operations* e sulla catena del valore. Direttiva, peraltro, non ancora recepita in Italia.

In tal caso il termine per il recepimento nazionale della direttiva da parte degli Stati membri è stato posticipato di un anno, portandolo al 26 luglio 2027. Conseguentemente viene posticipata di un anno anche la prima fase applicativa per le imprese. Di conseguenza per le imprese europee ed extra europee con oltre 3.000 dipendenti e 900 milioni di fatturato l'obbligo slitta al 2028, mentre per le imprese con oltre 1.000 dipendenti e 450 milioni di fatturato la fase applicativa slitta al 2029.

4. Le opportunità di crescita endogena offerte alle imprese dal rinvio dei vincoli legislativi esogeni.

La direttiva "*Stop the clock*" ha, dunque, ridefinito il quadro ordinamentale applicativo della CSRD, oltre che della CSDDD, e ha altresì avviato un lavoro di ridefinizione e semplificazione degli standard ESRS.

Va dato atto che l'approvazione della direttiva ha suscitato una certa preoccupazione soprattutto nel mondo finanziario.

In particolare Banca d'Italia ha rimarcato come la direttiva comporti il rischio di un rallentamento significativo, se non anche eccessivo, nella concreta attuazione della transizione climatica e della finanza sostenibile, sottolineando in particolare come, con le nuove soglie previste, circa l'85% delle imprese italiane coinvolte nella rendicontazione di sostenibilità dalla CSRD nel testo originario risulta essere, ora, esentato dagli obblighi di rendicontazione. Tale nuovo quadro, secondo Banca d'Italia, comporta benefici marginali per le aziende, ma la perdita di informazioni rilevanti per gli investitori e i mercati, che vengono così privati della trasparenza dei dati e di informazioni fondamentali per valutare i rischi ESG.

Da parte sua l'Associazione Italiana delle Società di Revisione legale ha sottolineato come il rinvio esponga al rischio di proliferazione di rendicontazioni volontarie e non regolamentate, con il rischio di inefficienze quanto a comparabilità e affidabilità dei dati ⁽⁶⁾. E così anche il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e Esperti Contabili sottolinea come il rinvio esponga al rischio di un'errata interpretazione del medesimo quale disimpegno rispetto alle tematiche della sostenibilità ⁽⁷⁾.

⁶ Per una illustrazione della posizione di ASSOREVI cfr. "Direttiva *Omnibus* e le osservazioni di Assirevi: il rischio di una sostenibilità a geometria variabile", sulla Rivista diritto.it, 2025, Maggioli.

⁷ Per una puntuale analisi della posizione di CNDCEC cfr. il documento "Sostenibilità, *Governance* e finanza dell'impresa: impatto degli ESG con particolare riferimento alle PMI", 2025, sul sito istituzionale commercialisti.it;

A nostro giudizio la corretta lettura interpretativa da darsi al rinvio è quella di un mero rinvio tecnico, imposto dalle tempistiche troppo strette del quadro originario e dalla non ancora messa a punto nella definizione degli standard ESRS.

In altri termini, la tempistica troppo stringente della CSRD, se applicata, non poteva che avere un effetto di vincolo imposto *ex lege* e, quindi, del tutto esogeno al mondo imprenditoriale, che ne sarebbe venuto a subire i costi senza riuscire a fare veramente propri i contenuti ESG, quali elementi di una cultura di impresa capace di proiettarsi in maniera endogena nella programmazione e nella pianificazione strategica.

La direttiva “*Stop the clock*” offre, quindi, alle imprese interessate dal rinvio la grande opportunità di utilizzare il tempo concesso dal rinvio attuativo per ottimizzare i processi ESG, ridurre i costi legati ad interventi di urgenza, formando il personale e dotandosi di adeguati sistemi informativi, fornire trasparenza al mercato e ai partner della catena del valore, accrescere la propria reputazione, fornendo dati affidabili e strategie di sviluppo sostenibile solide, riducendo al contempo il rischio di *greenwashing*.

Alle imprese è, dunque, concesso un tempo fondamentale per strutturarsi al loro interno, investendo in risorse umane dedicate alle tematiche di sostenibilità, creando team dedicati, introitando le medesime tematiche della sostenibilità nelle loro procedure e nei loro processi operativi, nella pianificazione e nella programmazione strategica.

È necessario partire da una rilevazione e raccolta dei dati che metta in evidenza l’analisi di rilevanza dei medesimi. Analisi di rilevanza che deve, poi, costituire la base delle linee e politiche di pianificazione e programmazione strategica, che vanno costantemente riaggornate e monitorate nella loro implementazione, misurandone gli effetti in termini sia effettivi sia potenziali. Quindi, alla luce degli esiti del monitoraggio, andranno, se del caso, implementate misure di correzione e misure rimediali, la cui implementazione deve essere a sua volta oggetto di monitoraggio. Infine, si potrà procedere alla rendicontazione delle tematiche di sostenibilità su base volontaria. Il tutto secondo un virtuoso processo circolare, che si rigenera a tempistiche stabili.

Peraltro, non va dimenticato che l’obbligo di rendicontazione di sostenibilità per i grandi gruppi di imprese decorrente dal corrente anno non è stato oggetto di rinvio, con il che le imprese che si collocano nella catena del valore dei grandi gruppi rischiano di subire un importante svantaggio competitivo se non aderiscono su base volontaria al suddetto processo virtuoso.

Inoltre, il fare propria la tematica della sostenibilità può offrire migliori opportunità per l’accesso al finanziamento e la partecipazione a gare pubbliche.

A riguardo rilevanza assume, nel contesto nazionale, anche la certificazione della parità di genere, introdotta dal decreto Legislativo 198/2006 “Codice delle pari opportunità”, recepita dalla legge 108/2021 “*Governance* del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” e, infine, fatta propria dal decreto legislativo 36/2023 “Codice degli appalti”. Si tratta di una certificazione che valuta e verifica se un’organizzazione o impresa adotta pratiche eque e non discriminatorie nei confronti dei dipendenti di entrambi i generi, con l’obiettivo di promuovere l’equità di genere e migliorare le condizioni di lavoro per tutti i

dipendenti in relazione ai livelli retributivi e parità di mansione, opportunità di carriera, politiche per la gestione delle differenze di genere, tutela della maternità e conciliazione dei tempi vita-lavoro. ⁽⁸⁾

In conclusione, solo il saper trasformare il vincolo legislativo da variabile esogena, imposta *ex lege*, a variabile endogena introitata su base volontaria, quale elemento proprio dell'azienda, potrà consentire all'impresa un accrescimento nella cultura aziendale in grado di trasformarsi in un vantaggio competitivo di mercato.

Il rinvio della CSRD fa, senza dubbio, venir meno il carattere di obbligatorietà della rendicontazione di sostenibilità per le imprese per le quali trova applicazione, ma ciò non toglie che sfruttare il tempo concesso dal rinvio per saper fare propria la tematica da parte delle imprese è una opportunità che le medesime devono saper cogliere per acquisire vantaggi competitivi.

⁸ Per un approfondimento della specifica tematica e una puntuale disamina degli indirizzi giurisprudenziali a riguardo si veda il contributo di Matteo Borzaga, “*Sul ruolo della certificazione della parità di genere negli appalti pubblici alla luce dei primi pronunciamenti della giurisprudenza*”, sulla Rivista dirittoantidiscriminatorio.it, 2025. L'Autore analizza in particolare un interessante recente pronunciamento del TAR Trentino Alto-Adige, sezione di Bolzano, sentenza 4 novembre 2024, n. 257, in tema di contratto di avvalimento premiale e requisiti soggettivi nella partecipazione alle gare di appalto. La sentenza riscontra come la certificazione della parità di genere, prevista dall'art. 46 bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (codice delle pari opportunità tra uomo e donna), introdotto dall'art. 4 della legge 5 novembre 2021, n. 162, attenga ad una condizione soggettiva intrinseca dell'azienda, che non può costituire oggetto di un contratto di avvalimento premiale, perché non assimilabile ad una risorsa da mettere a disposizione di terzi e da impiegare nell'esecuzione di un lavoro o di un servizio.